Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 298 del 20 dicembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 235/L

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 dicembre 2002, n. **276.**

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 dicembre 2002, n. **276**.

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visti i decreti legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre 2001, n. 477, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo 46, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonché le modalità di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;

Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalità di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonché le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalità di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, ad individuare le modalità di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunità di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia è opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;

Ritenuto di non poter altresì condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito

al primo elaborato non può essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Ai sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) limite di età stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia.

3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;

b) abilitazione all'esercizio professionale ove prevista dal decreto di cui alla lettera *a)*;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

4. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo professionale;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

7. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

8. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

9. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti su base nazionale, con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;

c) i requisiti per la partecipazione al concorso;

d) i documenti prescritti;

e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *d)*;

f) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sarà pubblicato il diario delle prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

g) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

i) titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, con la ripartizione tra i profili professionali;

b) le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione.

3. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione.

Art. 4.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi, compilate su modelli cartacei o telematici predisposti a cura dell'Amministrazione, devono essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, alla questura della provincia ove il candidato risiede o agli altri enti indicati nel bando di concorso, secondo le modalità stabilite nel bando stesso.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, per le domande trasmesse a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per quelle trasmesse con le altre modalità stabilite nel bando, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.

3. I candidati devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

e) l'immunità da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale;

i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:

a) il settore ed il profilo per il quale concorrono. La partecipazione al concorso è limitata al settore ed al profilo indicato;

b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesto;

c) i titoli valutabili.

5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:

a) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

b) l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo;

c) i titoli valutabili.

6. Le domande devono inoltre contenere l'indicazione del recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di comunicare le eventuali, successive variazioni.

7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 5, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando il titolo in base al quale concorrono a tali

posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove.

8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni speciali di legge. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel bando di concorso.

Art. 6.

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a cinquemila, viene effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie come di seguito stabilito:

a) per l'accesso al ruolo dei commissari: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;

b) per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 allegata al presente regolamento;

c) per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.

2. La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.

3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

Art. 7.

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1000 per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 6, comma 1, punti *a)* e *c)*. Per le materie d'esame indicate all'articolo 6, comma 1, punto *b)*, viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore specificato nella tabella 1 allegata al presente regolamento e per il settore polizia scientifica in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascuno dei profili professionali ivi specificati.

2. La formulazione dei quesiti è curata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Istituto Superiore di Polizia, avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una è esatta. Le risposte sono numerate da uno a cinque. La posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola delle cinque risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

4. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile. Il grado di difficoltà e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'art. 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.

Art. 8.

Archivio informatico dei quesiti

1. Lo svolgimento della preselezione è informato a criteri di imparzialità e trasparenza. A tal fine è istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo precedente. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, è garantita la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.

2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, è istituita con decreto ministeriale una commissione presieduta dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta dal direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, dai responsabili del Servizio del controllo interno e dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La commissione dura in carica per un triennio ed è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con l'Istituto superiore di polizia, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualità all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.

Art. 9.

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preliminare, nonché le sedi in cui essa avrà luogo, sono indicati nella *Gazzetta Ufficiale* così come specificato nel bando di concorso.

2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali dove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillati, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla commissione.

4. Per le prove preselettive per l'accesso al ruolo dei commissari ed al ruolo dei direttivi medici, a ciascun candidato sono assegnati n. 40 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 6 rispettivamente al punto *a)* ed al punto *c)*, con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. Per la prova preselettiva per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici a ciascun candidato sono assegnati n. 200 quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1, con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11.

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono sottoposti, prima delle prove scritte, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo per il quale si concorre. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella *Gazzetta Ufficiale* della data fissata dal bando di concorso.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

4. I candidati che superano la visita psico-fisica sono sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti

al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

6. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.

7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi precedenti possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Il giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso da disporsi con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I candidati idonei sono ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 13.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale.

2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

3. Con proprio decreto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, con le medesime modalità di cui al comma 3 sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II

CONCORSI PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI

Art. 14.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:

a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 15.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei commissari consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

a) diritto civile;

b) diritto del lavoro;

c) diritto della navigazione;

d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

e) nozioni di medicina legale;

f) nozioni di diritto internazionale;

g) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

h) informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

7. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Capo III

CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

Art. 16.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia già componente ai sensi del comma 1, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 17.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.

2. La prova orale, oltre a vertere sulle materie indicate nella tabella 1, prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.

7. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 18.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:

1) diploma di laurea relativo a materie attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;

2) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;

3) diplomi di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.

B) titoli professionali, fino a punti 15:

1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi;

2) lo svolgimento a carattere volontario di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.

C) titoli vari, fino a punti 6: sono presi in considerazione quelli attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre e che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Capo IV

CONCORSI PER L'ACCESSO
AL RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Art. 19.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:

a) due appartenenti al ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato;

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 20.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) patologia speciale medica;

b) patologia speciale chirurgica.

2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

a) semeiotica e clinica medica;

b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;

d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;

e) elementi di igiene;

f) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

g) informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del vocabolario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale in informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili.

7. La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 21.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) laurea in medicina e chirurgia:

da 91 a 110 .... punti 0,25 per ogni punto;

110 con lode .... punti 6,00 per ogni punto;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito:

da 80/110 a 95/110 .... punti 0,90 per ogni punto;

da 95,01/110 a 110/110 .... punti 3 per ogni punto;

c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), sino ad un massimo di punti 1,50;

d) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;

e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, sino ad un massimo di punti 4,50;

f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;

g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90;

h) pubblicazioni, fino a punti 7.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:

a) i servizi della stessa natura ai fini del punteggio si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;

b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

c) tra due o più servizi contemporanei verrà valutato soltanto quello più favorevole al candidato.

4. Non è assegnato alcun punteggio:

a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;

b) alle attestazioni di buon servizio;

c) alle attività svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

6. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Titolo II

CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 22.

Bando di concorso interno

1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Art. 23.

Requisiti di partecipazione ai concorsi interni

1. Per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 24.

Domande di partecipazione ai concorsi interni ammissione alle prove d'esame e graduatorie

1. Le domande di partecipazione ai concorsi interni, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.

2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il titolo di studio richiesto e l'università che lo ha rilasciato, ed indicare la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale. Ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

7. Per la formazione e l'approvazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 25.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi interni di cui al presente titolo sono composte secondo le modalità rispettivamente previste dagli articoli 14, 16 e 19.

Art. 26.

Prove d'esame

1. Per le prove d'esame dei concorsi interni di cui al presente titolo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 20.

Capo II

CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI

Art. 27.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie è redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III

Concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici

Art. 28.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

5) attività di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valuta-

zione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Capo IV

Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici

Art. 29.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5:

1) specializzazioni conseguite;

2) pubblicazioni scientifiche;

3) incarichi di docenza di livello universitario;

4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo III

CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE ED AL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 30.

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici è richiesto il possesso dei requisiti indicati negli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

4. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno riportato:

a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

5. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. Ai partecipanti ai concorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.

Art. 31.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi di servizio disponibili;

b) i requisiti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Art. 32.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza.

2. Nelle domande i candidati devono indicare se intendono sostenere una o entrambe le prove facoltative nelle seguenti materie:

informatica;

una delle lingue straniere previste nel bando di concorso.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *g)*, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, nelle domande i candidati, oltre a quanto previsto al comma 2, devono, altresì, indicare il settore ed il profilo professionale per il quale concorrono ed al quale è limitata la partecipazione al concorso.

Art. 33.

Ammissione alle prove d'esame

1. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti previsti dall'articolo 30, comma 7, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

2. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

3. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 34.

Prove facoltative

1. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica.

2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici.

3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

4. Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica.

5. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 35.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero del voto dell'unica prova scritta, con il voto ottenuto nel colloquio e con il punteggio acquisito per i titoli.

2. A parità di punteggio è presa in considerazione la precedenza in ruolo.

3. Con proprio decreto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici vengono compilate distinte graduatorie per i singoli profili professionali previsti dal bando di concorso. Con le medesime modalità di cui al comma 3 sono, quindi, approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi e formata un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato ed in relazione a quanto stabilito dal comma 2.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

6. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II

Concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale

Art. 36.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:

a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da esperti nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 37.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale consiste in due prove scritte e un colloquio. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale.

2. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto costituzionale;

c) nozioni di diritto del lavoro.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere tale prova d'esame.

5. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 38.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

B) titoli di servizio, fino a punti 40:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 4;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 5;

6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati

prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie è redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III

Concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici

Art. 39.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:

a) un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) un dirigente tecnico della Polizia di Stato, per ciascun settore per il quale è bandito il concorso, esperto nel settore medesimo e, per il settore sanitario, da un dirigente medico della Polizia di Stato.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da esperti nelle lingue straniere, nonché, ove non sia già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 40.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici consiste di una prova scritta, della durata massima di otto ore, e di un colloquio. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 2.

2. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 41.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 2:

1) diploma di laurea;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

5) attività di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;

B) titoli di servizio, fino a punti 28:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 8.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 42.

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Sono, altresì, predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni.

Art. 43.

Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, può essere disposta la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione e delle sottocommissioni.

4. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 44.

Adempimenti preliminari all'effettuazione delle prove scritte

1. La commissione prepara tre argomenti per ciascuna prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed un solo argomento quando questi si svolgono in più sedi. Gli argomenti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

2. Gli argomenti, appena formulati, sono chiusi in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, accerta l'identità personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, ai fini di un regolare svolgimento delle prove scritte. Successivamente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti. Nel caso in cui è prevista la preparazione di tre argomenti, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente l'argomento che dovrà formare oggetto della prova.

Art. 45.

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 46.

Adempimenti al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande munita di linguetta ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle operazioni.

5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della commissione, al termine delle prove scritte.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.

Art. 47.

Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 48.

Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, si redige un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.

2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 49.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale

1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, è richiesto il possesso dei requisiti indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dai seguenti commi.

3. La prova scritta, della durata massima di otto ore, consiste in un elaborato in materia di diritto penale o di diritto processuale penale.

4. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti:

a) diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto costituzionale;

c) nozioni di diritto del lavoro.

Art. 51.

Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 327

TABELLA 1

MATERIE DELLE PROVE D'ESAME DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
TELEMATICA	(Direttore tecnico ingegnere)	1^ prova ▪ Teoria dell'informazione ▪ Teoria della modulazione ▪ Teoria della codificazione ▪ Commutazione e reti ▪ Trasmissione dati 2^ prova ▪ Elettroacustica e telefonia ▪ Trasmissione su conduttore ▪ Radiocomunicazione	▪ Materie delle prove scritte ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato
	(Direttore tecnico fisico)	1^ prova ▪ Architettura degli elaboratori ▪ Sistemi operativi ▪ Reti e sistemi di telecomunicazioni digitali ▪ Project management ▪ Sistemi per la protezione del software 2^ prova ▪ Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati ▪ Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti ▪ Sistemi informativi e datawarehousing	▪ Materie delle prove scritte ▪ Sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
Settore Polizia Scientifica	Profili professionali:	▪ **Chimici** 1^ prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2^ prova: fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense. ▪ **Biologi** 1^ prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2^ prova: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense. ▪ **Fisici** 1^ prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2^ prova: fondamenti di fisica generale e sperimentale con particolare riguardo all'ottica, alla balistica, alle tecniche di analisi non distruttive, all'analisi delle informazioni, alla statistica, all'analisi computerizzata delle immagini ed alle tecniche di grafica computerizzata. ▪ **Ingegneri** 1^ prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2^ prova: fondamenti di ingegneria elettronica e meccanica con particolare riguardo all'acustica, alla fonica, alle telecomunicazioni, alla scienza dei materiali ed ai dispositivi elettronici utilizzati in campo forense.	▪ Materie delle prove scritte ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

SETTORI	PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
Motorizzazione (Direttore tecnico ingegnere)	1^ prova ▪ quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere tecnico-scientifico, intesi ad individuare la capacità di ragionamento logico-deduttivo, nonché su argomenti di carattere sociale, politico ed economico 2^ prova ▪ Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione ▪ Programmazione, avanzamento e controllo della produzione;analisi e valutazione dei costi ▪ Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali (con particolare riferimento allo studio e dimensionamento di magazzini parti di ricambio, le strategie organizzative e criteri degli approvvigionamenti) ▪ Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici ▪ Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti ▪ Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione ▪ Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione	▪ Materie delle prove scritte ▪ Meccanica applicata alle macchine ▪ Costruzioni meccaniche ▪ Costruzioni automobilistiche ▪ Scienze delle costruzioni ▪ Impianti meccanici ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

SETTORI	PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
Equipaggiamento (Direttore tecnico fisico merceologo)	1^ prova ▪ Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico ▪ Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche ▪ Costruzione di un tessuto e relative fasi ▪ Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale 2^ prova ▪ Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature ▪ Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi ▪ Moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che in metallo	▪ Materie delle prove scritte ▪ Calcolo della quantità di filato necessario per ordire una pezza di tessuto di dimensioni note ▪ Titoli dei filati in ogni sistema ▪ Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti ▪ Funzionamento delle principali macchine tessili industriali ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

SETTORI	PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
Accasermamento (Direttore tecnico ingegnere)	1^ prova ▪ Relazione tecnico-illustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa normativa tecnica vigente ▪ Relazione tecnico-illustrativa accompagnata da schemi e grafico concernente il progetto di ristrutturazione ed adattamento di un dato immobile nella sede di un organismo postato, del quale verrà precisata la consistenza organica. La relazione dovrà illustrare i caratteri distributivi e l'organizzazione funzionale prevista nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'immobile con particolare riferimento ai materiali ed agli impianti 2^ prova ▪ Studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo (mensa, palestra, alloggio, aule) ▪ Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento, concernente la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione con particolare riguardo: all'inserimento dell'intervento edilizio in un piano di assetto con definizione dei parametri urbanistici; alle strutture portanti di fondazione ed elevazione; ai criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici, unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi, relativamente agli impianti idrosanitari, fognari, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento secondo le migliori tecniche per il risparmio energetico.	▪ Materie delle prove scritte ▪ Normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro ▪ Legislazione delle opere pubbliche ▪ Legislazione urbanistico-edilizia con particolare riferimento alla legge urbanistica fondamentale nazionale e successive modifiche ed integrazioni, agli interventi sull'edilizia esistente ▪ La tutela dei beni di interesse collettivo ▪ Organizzazione del Dipartimento della P.S. ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

SETTORI	PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
Psicologia (Direttore tecnico psicologo)	1^ prova ▪ Psicologia generale 2^ prova ▪ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	▪ Materie delle prove scritte ▪ Psicologia sociale. Elementi di psicologia generale ▪ Teoria e tecnica dell'indagine della personalità ▪ Statistica psicosometrica ▪ Metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale ▪ Normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica ▪ Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ▪ Norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale ▪ Norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato e sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli stessi

TABELLA 2

MATERIE DELLE PROVE CONCORSUALI PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI

SETTORI		PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
TELEMATICA	Telecomunicazioni	▪ Elementi di elettroacustica ▪ Elementi di trasmissione su conduttore ▪ Radiocomunicazione	▪ Materie della prova scritta ▪ Teoria dell'informazione ▪ Teoria della modulazione ▪ Cenni della teoria della codificazione ▪ Elementi di telefonia ▪ Cenni di commutazione e struttura delle reti ▪ Architettura e protocolli delle reti numeriche: generalità ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
	Informatica	▪ Metodologie e tecniche di progettazione e sviluppo del software e di basi dati ▪ Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti ▪ Strutture di dati, DBMS ed elementi di datawarehousing	▪ Materie della prova scritta ▪ Architettura degli elaboratori ▪ Funzionalità dei sistemi operativi ▪ Protocolli e reti di elaboratori ▪ Metodologie e tecniche di progettazione e sviluppo del software e di basi dati ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale

SETTORI	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
Polizia Scientifica	▪ La polizia scientifica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi ed alle tecniche utilizzate nei diversi settori della criminalistica Presentazione di una tesi scritta su un argomento scelto tra i seguenti: ▪ Metodologie della fisica nel campo forense ▪ Metodologie dell'ingegneria nel campo forense ▪ Metodologie della chimica nel campo forense ▪ Metodologie della balistica nel campo forense ▪ Metodologie della biologia nel campo forense ▪ Metodologie della fonica nel campo forense	▪ Materie della prova scritta ▪ Sopralluogo tecnico, repertazione specialistica ed accertamenti di laboratorio ▪ Norme di procedura penale attinenti all'attività di polizia scientifica ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
Motorizzazione	▪ Termodinamica di base ▪ Tecnologie dei materiali metallici ▪ Trattamenti chimici e termici dei metalli ▪ Motori alternativi ▪ Prove dei motori al banco ▪ Autoveicolo Dopo la prova scritta è prevista una prova pratica, consistente nel sottoporre a collaudo statico e dinamico un veicolo dell'Amministrazione, individuando gli interventi riparativi, di meccanica e di carrozzeria, necessari per la rimessa in efficienza del veicolo, nonché determinando i tempi di lavorazione delle singole operazioni	▪ Materie della prova scritta ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale

SETTORI	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
Equipaggiamento	▪ Risoluzione di semplici esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico ▪ Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche ▪ Costruzione di un tessuto e relative fasi ▪ Normative di esecuzione di prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature	▪ Materie della prova scritta ▪ Titoli dei filati in ogni sistema ▪ Costruzione di un tessuto e relative fasi ▪ Analisi dei filati e dei tessuti sia semplice che composti ▪ Funzionamento delle principali macchine tessili industriali ▪ Vari procedimenti di concia delle pelli ▪ Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, nonché i vari tempi e le varie fasi ▪ Orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che metallo ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
Accasermamento	▪ Relazione tecnico-descrittiva concernente le caratteristiche edilizie, i caratteri distributivi e l'organizzazione funzionale di un immobile in uso ad un dato organismo della Polizia di Stato ▪ Relazione tecnico-descrittiva concernente le caratteristiche tecniche e tecnologiche di un edificio ovvero di un suo settore destinato a specifiche esigenze della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai materiali, gli impianti, ai sistemi di sicurezza ed alle normative	▪ Materie della prova scritta ▪ Normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro ▪ Legislazione delle opere pubbliche ▪ Legislazione urbanistico-edilizia con particolare riferimento agli interventi sull'edilizia esistente ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
Psicologia	▪ Prova pratica di somministrazione e correzione test collettivi	▪ Materie della prova scritta ▪ Elementi di psicologia generale ▪ Cenni di teoria e tecnica dei test ▪ Cenni di statistica generale ▪ Normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica ▪ Norme in materia di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale

SETTORI	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
SANITARIO		
– **Direttore tecnico di assistenza sanitaria**	▪ Un elaborato di patologia medica con particolare riguardo agli aspetti di competenza	▪ Materie della prova scritta ▪ Nozioni di medicina preventiva (igiene e profilassi delle malattie infettive; epidemiologia, prevenzione primaria e secondaria; igiene degli alimenti;igiene delle comunità) ▪ Nozioni di medicina del lavoro (legislazione, adempimenti per il personale della Polizia di Stato) ▪ Nozioni di medicina legale (criteri di idoneità al servizio, forme previdenziali per il personale della Polizia di Stato, deontologia, responsabilità professionale) ▪ Servizio sanitario della Polizia di Stato (gestione dei dati della sala medica, adempimenti amministrativi, predisposizione, coordinamento ed organizzazione dei servizi d'istituto) ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
– **Direttore tecnico della riabilitazione motoria**	▪ Un elaborato di patologia ortopedica o neurologica con particolare riguardo agli aspetti di competenza specifica	▪ Materie della prova scritta ▪ Nozioni di medicina preventiva (igiene e profilassi delle malattie osteoarticolari;epidemiologia, prevenzione primaria, secondaria e terziaria nello specifico settore) ▪ Nozioni di medicina del lavoro (legislazione, adempimenti per il personale della Polizia di Stato) ▪ Servizio sanitario della Polizia di Stato (gestione dei dati di competenza, adempimenti, coordinamento e programmazione dell'attività specifica) ▪ Nozioni di medicina legale (deontologia, responsabilità professionale) ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale

SETTORI	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
– **Direttore tecnico di radiologia**	▪ Un elaborato di semiologia radiologica	▪ Materie della prova scritta ▪ Nozioni di medicina preventiva con particolare riguardo alla radiodiagnostica ed alla radioprotezione ▪ Nozioni di medicina del lavoro (legislazione, adempimento per il personale della Polizia di Stato) ▪ Servizio sanitario della Polizia di Stato (gestione dei dati di competenza, adempimenti, coordinamento e programmazione dell'attività specifica) ▪ Nozioni di medicina legale (deontologia, responsabilità professionale) ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale
– **Direttore tecnico di neurofisiopatologia**	▪ Un elaborato di patologia neurologica con particolare riguardo alle tecniche di semeiotica strumentale	▪ Materie della prova scritta ▪ Nozioni di medicina preventiva e semeiotica strumentale con particolare riguardo alle malattie nervose e mentali ▪ Nozioni di medicina del lavoro (legislazione, adempimenti per il personale della Polizia di Stato) ▪ Servizio sanitario della Polizia di Stato (gestione dei dati di competenza, adempimenti, coordinamento e programmazione dell'attività specifica) ▪ Nozioni di medicina legale (deontologia, responsabilità professionale, cenni di radiologia forense) ▪ Elementi di diritto pubblico ▪ Elementi di diritto penale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.».

— Il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 3 *(Accesso alla carriera dei funzionari di polizia)*.

1. - 2. *(Omissis)*.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.».

— Il testo dell'art. 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 31 *(Accesso ai ruoli dei direttivi tecnici)*.

1. - 2. *(Omissis)*.

3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.».

— Il testo dell'art. 46, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 46 *(Accesso al ruolo dei direttivi medici)*.

1. *(Omissis)*.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

2-*bis*. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 16 *(Accesso al ruolo direttivo speciale)*. — 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nei limiti dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto dall'art. 24, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. Le prove di esame, scritte e orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.».

— Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 25 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale).* — 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.

2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1º gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto Superiore di Polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

— Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 41 *(Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici).* — 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31, comma 4 e dell'art. 46, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale).*

1. - 5. *(Omissis).*

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).*

1. - 5. *(Omissis).*

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Il testo dell'art. 3., comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 3 *(Accesso alla carriera dei funzionari di polizia).*

1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative.».

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di smaltimento dei procedimenti di decisione e di controllo).* — 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il testo dell'art. 127, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 127 *(Decadenza).* — 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c)* e *d)* è disposta sentito il consiglio di amministrazione.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze).*

1. - 3 *(Omissis).*

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:

«Art. 4. — 1. La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

5. Gli attestati hanno validità di sei anni.

6. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Nota all'art. 14:

— Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara le tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data di prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.».

«Art. 12. — 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formulare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.».

Nota all'art. 16:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda in nota all'art. 14.

Nota all'art. 19:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

3. Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.».

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31, comma 4 e dell'art. 46, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse;

— Il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini)*. — 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

2. Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.».

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)*. — 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stesa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è il seguente:

«Art. 24. — 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».

Note all'art. 30:

— Per il testo degli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda in note all'art. 23.

— Per il testo dell'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 si veda in nota all'art. 24.

Nota all'art. 31:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota all'art. 22.

Nota all'art. 36:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Nota all'art. 39:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Nota all'art. 42:

— Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile è il seguente:

— Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi); quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio (autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore).».

Nota all'art. 50:

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 51:

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331 è il seguente:

«Art. 3 *(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, ad esclu-

sione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*;

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera *a)*, prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;

d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche;

5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

8) dette norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con

particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

2) Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente art. 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3) Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:

a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;

b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;

c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;

e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

02G0307

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651540/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 *

€ 2,40